



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.
Data:

1477

28/07/2016

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 400/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Incremona Giuseppe appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemilasedici, il giorno Ventotto del mese di luglio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera **f** dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Cecilia Licitra del foro di Ragusa, difensore del sig. Incremona Giuseppe nato il 15/05/1976 ed elettivamente domiciliato in Ragusa in viale Ten. Lena n. 14, assunto al protocollo consortile al n. 12571 del 03/11/2011, con cui si richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretri e/o di risarcimento danni;

VISTA la delibera n. 520 del 28/08/2012 con cui si autorizzava il Consorzio a costituirsi in giudizio avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Giuseppe Incremona;

VISTA la sentenza n. 658/13 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso, condannando il Consorzio al pagamento, in favore del sig. Incremona, di un’indennità pari a 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo, condannando, altresì, il Consorzio al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di remunerazione spettante in conseguenza dell’anzianità lavorativa maturata, ad un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e condannando il Consorzio a rifondere al ricorrente le spese processuali che venivano liquidate, d’ufficio, in complessivi €1.000,00, oltre IVA e CPA.;

VISTA la delibera n. 766 del 25 settembre 2013 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 658/2013 del Tribunale di Ragusa a seguito del ricorso promosso dal sig. Incremona Giuseppe;

VISTA la delibera n. 886 del 12 febbraio 2014 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l’atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Incremona Giuseppe;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 400/16 notificata con atto di precetto in data 18/07/2016 con cui, avverso la sentenza n. 658/2013 dichiara:

- 1) la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 5 giugno 2000 e, per l’effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna per l’effetto il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Incremona Giuseppe alle condizioni e con le mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna altresì il Consorzio al risarcimento del danno in favore del medesimo, tramite quattro mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;

VISTA la nota consortile protocollo n° 8159 del 28/07/2016 con cui è stata avanzata istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per l’anno 2016 per l’esecuzione della superiore sentenza;

CONSIDERATO che il sig. Incremona Giuseppe giusta deliberazione n. 1401 del 12/05/2016 e contratto prot. n. 6955/2016 è stato assunto quale operaio stagionale per gli interventi di manutenzione stagionale alle OO.PP. di Bonifica del comprensorio consortile per l'Esercizio 2016 dal 14 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, per l'espletamento delle garanzie occupazionali di spettanza quale centounista;

RITENUTO che il contratto trasformato a tempo indeterminato dalla citata sentenza è quello stipulato in data 5 giugno 2000, che alla presente si allega sub A), che prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1[^]FF.;

Luogo di lavoro: S. Croce Camerina;

Giornate lavorative valide ai fini previdenziali: n.70;

RITENUTO che occorre dare esecuzione alla suddetta sentenza n°400/16 procedendo alla trasformazione del rapporto di lavoro attuale in essere quale stagionale da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato con decorrenza dalla data di 1[^] assunzione presso questo Ente (05 giugno 2000) nel rispetto, nelle condizioni e mansioni del contratto del 5 giugno 2000, come sopra indicati, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

VISTA la nota del 26 aprile 2016, assunta al protocollo consortile sotto la stessa data al n.5033, con la quale l'avv. Guglielmo Rustico, legale convenzionato del Consorzio, procuratore e difensore del Consorzio in tutto il contenzioso di lavoro dell'ente, ha rilasciato il suo parere in ordine alla esecuzione di altre 4 sentenze analoghe alla sentenza di che trattasi;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1)- di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro in essere quale stagionale da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato del dipendente Incremona Giuseppe, nato a Ragusa il 15/05/1976, con decorrenza dalla data di 1[^] assunzione presso questo Ente e cioè dal 5 giugno 2000, alle condizioni e mansioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale ricorso per cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice di cui alla sentenza n. 400/16:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1[^]FF.;

Luogo di lavoro: S. Croce Camerina;

Giornate lavorative valide ai fini previdenziali: n. 70;

Art. 2) -di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio p
3°, Acqua in Agricoltura per i provvedimenti consequenziali;

Art. 3) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua
pubblicazione.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giovanni Gurrieri F.T.º

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini) F.T.º

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta) F.T.º